

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** † (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Il giudice decide la controversia senza che le parti possano esporre le proprie difese conclusive o replicare alle conclusioni avversarie, conseguenze

La parte che propone l'impugnazione della sentenza d'appello, deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa [conclusionale](#) avversaria, non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia; invero, la violazione determinata dall'aver il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo.

NDR: in tal senso Cass. SU n. 36596 del 25/11/2021.

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 12.1.2024, n. 1367

...omissis...

Rilevato

La Banca d'Italia diffonde le stime del debito e del fabbisogno delle Amministrazioni pubbliche per l'anno 2023.

1. Co.Lu., in proprio e quale genitrice delle minori Pi.Lu. e Pi.Cl., conveniva dinanzi al Tribunale di Napoli la Sara Assicurazioni Spa nonché Fu.An., per ivi sentirle condannare in solido al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti a causa delle lesioni riportate in conseguenza del sinistro avvenuto il --- in N alla via --- alle ore 09:30 circa.

A fondamento della propria domanda assumeva l'istante che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, allorquando scendeva dal marciapiede per attraversare, veniva colpita all'occhio sinistro dal piede di una scala sporgente posizionata sul tetto del veicolo --- tg. ---, di proprietà della Fu.An. ed assicurato per la r.c.a. con la Sara Assicurazioni, che stava effettuando manovra di parcheggio.

2. Si costituiva resistendo la Sara Assicurazioni Spa

Restava contumace, benché ritualmente evocata in giudizio, l'altra convenuta, presunta responsabile civile, Fu.An..

3. Con sentenza del 9 febbraio 2015, il Tribunale di Napoli così pronunciava: "1) rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da Co.Lu.; 2) dichiara compensate le spese di giudizio, nella misura di 2/3, e condanna Co.Lu. alla rifusione, in favore di Sara Assicurazioni Spa, del residuo 1/3 delle spese, liquidando tale residuo in euro 1.611,66 per compenso, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge; 3) pone a definitivo carico dell'attrice le spese di CTU, liquidate come in corso di causa".

4. Avverso tale sentenza interponeva appello Co.Lu., in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sulle figlie minori Pi.Lu. e Pi.Cl..

5. Si costituiva resistendo Sara Assicurazioni Spa.

Restava contumace anche in appello, benché ritualmente evocata in giudizio, Fu.An..

6. Con sentenza n. 09/21, pubblicata in data 8 gennaio 2021 e notificata in data 1 febbraio 2021, la Corte di Appello di Napoli rigettava l'appello e confermava la sentenza appellata.

7. Avverso tale sentenza Co.Lu., Pi.Lu. e Pi.Cl. propongono ora ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

Resiste con controricorso Sara Assicurazioni Spa

Sebbene ritualmente intimata, Fu.An. non ha svolto attività difensiva.

8. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1, cod. proc. civ.

Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.

La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Considerato

1. Con il primo motivo le ricorrenti denunciano "Violazione dell'art. 360 cod. proc. civ., comma 1 n. 4, in relazione all'art. 101 del codice di procedura civile, per essere stata la causa decisa prima della scadenza del termine per il deposito di memorie di repliche ex art. 190 cod. proc. civ.."

Lamentano che la decisione di appello è stata assunta in data 12 dicembre 2020, e cioè due giorni prima della scadenza per il deposito di memoria di replica ex art. 190 cod. proc. civ.

2. Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano: "Violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1 n. 4, in relazione all'art. 132 c.p.c. per manifesta illogicità motivazionale, per avere la Corte territoriale dato una motivazione apparente per non aver reso conoscibile/percepibile l'iter del ragionamento, attraverso il quale ha confermato l'accertamento del Giudice di prime cure, nonché per violazione art. 360 c.p.c. n. 3, in relazione all'art. 2054 I comma cod. civ.."

Lamentano che la motivazione della corte d'appello non rende né conoscibile né percepibile l'iter del ragionamento con cui è stata confermata la sentenza di prime cure.

Sostengono che sussiste contraddittorietà "sugli elementi "portanti" del percorso accertatorio", in quanto la corte territoriale "prima afferma le due dinamiche, dando per certa la presenza di un ostacolo sul percorso della Co.Lu. - auto su pubblica via con scala di ferro posizionata sul suo tettuccio che fuoriusciva di oltre un metro, non segnalata né tantomeno attenzionata - e poi rigetta la domanda, ritenendo non sufficientemente dimostrato l'accadimento del sinistro" (v. p. 18 del ricorso); inoltre "così operando la Corte territoriale è incorsa anche nella violazione dell'art. 2054 cod. civ., inquadrandosi l'evento lesivo subito dalla ricorrente Co.Lu. nei danni da circolazione stradale".

Deducono in ultima analisi un vizio motivazionale, consistente in palesi contraddittorietà sugli elementi portanti del percorso accertatorio e nella trasformazione delle deposizioni testimoniali, tale da rendere solo apparente la motivazione della sentenza impugnata.

3. Con il terzo motivo le ricorrenti denunciano "Violazione dell'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 4, in relazione all'art. 112 del codice di procedura civile, per avere la Corte territoriale omesso la pronuncia su un motivo d'appello avente ad oggetto l'errata qualificazione giuridica della domanda giudiziale e denunciata violazione di legge (art. 2054 cod. civ.)".

Lamentano che la corte territoriale ha omesso di pronunciarsi sul motivo di cui alle pagine 37-39 dell'atto di appello, intestato "illegittimità-errata qualificazione giuridica della domanda giudiziale-violazione di legge (art. 2054 cod. civ.)", per cui l'impugnata sentenza è nulla per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.

4. In via preliminare rileva il Collegio che la resistente eccepisce la tardività dell'impugnazione.

Deduce che la notifica del presente ricorso alla Sara Assicurazioni Spa veniva effettuata, presso il difensore domiciliatario indicato nel grado di appello, solo in data 12 aprile 2021, oltre quindi la scadenza del termine di impugnazione della sentenza n. 09/2021, pubblicata in data 8 gennaio 2021 e notificata a mezzo PEC del 1° febbraio 2021, termine che pertanto andava a cadere nella data del 2 aprile 2021.

Ed invero, la prima notifica del ricorso alla Sara Ass.ni Spa, richiesta in data 2 aprile 2021 (ultimo giorno utile per l'impugnazione), presso il domicilio eletto nel grado di appello in N alla Via --- presso lo studio dell'Avv. Edoardo Errico, risulta non andata a buon fine, atteso il mancato reperimento del destinatario. Ed infatti, il difensore domiciliatario, già nel corso del giudizio di secondo grado, aveva trasferito la sede del proprio studio legale, previa rituale comunicazione al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, nell'ambito dello stesso circondario in Napoli alla Via ---, come risulta peraltro dall'Albo tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, liberamente consultabile anche online. Ne consegue che la notifica del 2 aprile 2021 deve ritenersi inesistente e non sanabile, atteso che il notificante era, sin da principio, in condizione di conoscere la sede dello studio del difensore domiciliatario, sì che l'errore in cui è incorso il ricorrente non può ritenersi scusabile.

4.1. L'eccezione è infondata.

Sebbene sia pacifico, perché ammesso anche dalle ricorrenti in memoria illustrativa, che il ricorso per cassazione "veniva portato, ai fini della notifica, all'UNEP, presso la Corte di Appello di Napoli, in data 2 aprile 2021, con richiesta di urgenza ultimo giorno e preso dall'ufficio con scadenza termine. In pari data, l'ufficiale giudiziario redigeva relata negativa per la notifica alla Compagnia Sara Assicurazioni Spa", al caso di specie vanno applicati i seguenti principi, consolidati nella giurisprudenza di questa Corte.

Premesso che in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, "nella procedura di risarcimento danni promossa dal danneggiato, sussiste litisconsorzio necessario tra l'assicuratore ed il danneggiante responsabile" (Cass., 21896/2017), questa Corte ha già avuto modo di affermare che la notifica dell'impugnazione relativa a cause inscindibili - sia nell'ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale che processuale - eseguita nei confronti di uno solo dei litisconsorti nei termini di legge, introduce validamente il giudizio di gravame nei confronti di tutte le altre parti, ancorché l'atto di impugnazione sia stato a queste tardivamente notificato; in tal caso, infatti, l'atto tardivo riveste la funzione di notificazione per integrazione del contraddittorio

ex art. 331 cod. proc. civ., e l'iniziativa della parte, sopravvenuta prima ancora dell'ordine del giudice, assolve alla medesima funzione, in ragione dell'esistente situazione di litisconsorzio necessario processuale, (Cass., 08/02/2011, n. 3071; Cass., 14/05/2013, n. 11552; Cass., 13/10/2015, n. 20501; Cass., 31/10/2018, n. 27927, Cass., Sez. Un., 14266/2019; Cass., 15.04.2021, n. 9946).

Tale orientamento è coerente con gli insegnamenti di Cass., Sez. Un. n. 14124/2010, secondo cui in ipotesi di causa inscindibile, se l'impugnazione risulta proposta nei confronti di tutti i legittimati passivi, nel senso che l'appellante (o il ricorrente) li abbia individuati e indicati come destinatari dell'impugnazione medesima ma, poi, in relazione ad uno o ad alcuni di essi la notificazione sia stata comunque inefficace (omessa o inesistente), o non ne venga dimostrato il perfezionamento, come nella fattispecie di notifica a mezzo posta, in caso di mancata produzione dell'avviso di ricevimento (dimostrazione che, nel caso del giudizio in cassazione, è possibile fino all'udienza di discussione di cui all'art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione di cui al comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza in camera di consiglio di cui all'art. 380 bis cod. proc. civ.), deve trovare applicazione l'art. 331 cod. proc. civ., in ossequio al principio del giusto processo in ordine alla regolare costituzione del contraddittorio ex art. 111 Cost. (quale prevalente, di regola, rispetto al principio della durata ragionevole del processo), per cui il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio (e non dichiarare l'impugnazione inammissibile).

4.2. Alla luce di quanto sopra, rilevato che il ricorso per cassazione è stato ritualmente e tempestivamente notificato alla responsabile civile Fungini in data 02/04/2021, la notifica del ricorso per cassazione nei confronti di Sara Assicurazioni, la quale resiste con controricorso ed ha svolto anche nel merito le proprie difese, deve ritenersi valida ed efficace.

5. Il primo motivo è fondato e la sentenza va cassata in accoglimento di esso, con assorbimento degli altri.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare a Sezioni Unite (sentenza n. 36596 del 25/11/2021), la parte che propone l'impugnazione della sentenza d'appello, deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria, non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia; invero, la violazione determinata dall'aver il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo.

6. Pertanto, in accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri, deve essere dichiarata la nullità dell'impugnata sentenza, che deve essere cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa composizione.

7. Il giudice del rinvio provvederà ad assegnare alle parti termine per le memorie di replica, così rimediando alla nullità qui rilevata, ed all'esito renderà una nuova decisione. Al giudice del rinvio si rimette di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti gli altri. Cassa e rinvia ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli, comunque in diversa composizione, anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Marianonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO
